



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA - APS

Audizione informale

Commissione Giustizia, Camera dei Deputati

12 aprile 2023

Proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi, recanti modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

Avv. Filomena Gallo¹ e Avv. Francesca Re²

Sommario: Introduzione; 1. Premesse storiche: Casi di gravidanza per altri in Italia prima della legge 40 del 2004; 1.1. Contratto di gravidanza per altri con retribuzione della gestante; 1.2. Tribunale di Roma: ordinanza che autorizza coppia e gestante alla gravidanza solidale per altri; 2. Considerazioni sulle proposte di legge in oggetto; 2.1. Tecnica normativa; 2.2. Politica criminale; 2.3. In relazione all'effettività e l'efficacia delle proposte di legge. 3: Considerazioni finali sul reato universale; 4. Prospettive di riforma: il progetto di legge elaborato dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e altre associazioni.

¹ Avvocata patrocinante le Giurisdizioni Superiori, Segretaria Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica - APS

² Dottore di ricerca in Diritto Pubblico, indirizzo penalistico presso l'Università di Roma Tor Vergata e Membro di Giunta dell'Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica - APS



Introduzione.

Tutte le proposte di legge all'esame della Commissione intervengono sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), facendo in particolare riferimento al comma 6, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Pur avendo analogo titolo ed esprimendo nelle relazioni illustrative la medesima volontà di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, la proposta C. 342 (Candiani e altri) e la proposta 1026 (Lupi e altri) estendono la punibilità del solo reato di surrogazione della maternità ai fatti commessi da un cittadino italiano all'estero, mentre la proposta C. 887 (Varchi e altri) estende la punibilità tanto del **commercio di gameti ed embrioni quanto della maternità surrogata ai fatti commessi dal cittadino italiano. In via preliminare, occorre precisare che il commercio di gameti ed embrioni è vietato in tutta europa da normativa vincolante europea**³.

Appare pertanto chiaro l'intento di bloccare in via indiretta l'applicazione di tecniche eterologhe in Italia, perchè il pagamento delle spese necessarie per importare gameti dall'estero dove è previsto un rimborso spese per la donazione di gameti (che non supera il 1100 euro che attiene all'impegno di preparazione farmacologica a volte giorni di riposo, a cui vanno aggiunte le spese vive per le spese per farmaci e prelievo ovocitario), potrebbe in Italia configurare

³ Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (adottata con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191)



commercializzazione, alla luce della mancata previsione nel nostro paese, di rimborso alle donatrici di gameti (in Italia non è previsto rimborso spese e manca il Nomenclatore tariffario per tutte le tecniche di PMA inclusa la diagnostica dei donatori per la donazione di gameti).

Già nella scorsa legislatura si era cercato di introdurre una certificazione per i gameti importati, certificazione che non è prevista dalla normativa europea con l'intento di bloccare l'applicazione della tecnica che è lecita ai sensi della sentenza 162/14 della Corte Cost.

1. Premesse storiche: Casi di gravidanza per altri in Italia prima della legge 40 del 2004.

1.1. Contratto di gravidanza per altri con retribuzione della gestante

Nel 1989, esattamente il 27 ottobre, il tribunale di Monza⁴ trattò la seguente vicenda giudiziaria: una coppia aveva conosciuto una donna algerina dalla quale aveva appreso della pratica, diffusa in altri Paesi, di avere figli da terze persone per inseminazione artificiale. I due proposero alla donna algerina un accordo per una maternità surrogata. Fra i coniugi e la donna si era concluso un vero e proprio contratto, in forza del quale quest'ultima si impegnava a sottoporsi a inseminazione artificiale con utilizzo del seme dell'uomo della coppia, a portare a termine la conseguente gravidanza e ad affidare allo stesso e alla moglie il nascituro, rinunciando a qualunque diritto verso di lui. In cambio avrebbe ricevuto un corrispettivo, contestualmente alla nascita del bambino. Durante la gravidanza la donna aveva più volte preteso e ottenuto da entrambi i coniugi rilevanti integrazioni del corrispettivo. Alla nascita della piccola, la gestante si era servita della bambina per nuove richieste economiche ai coniugi, rifiutandosi di dare esecuzione all'impegno assunto di consegnare la bambina alla coppia. La coppia "committente" si rivolgeva pertanto al tribunale di Monza per ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligazione assunta dalla donna. Il giudice istruttore

⁴Tribunale di Monza, 27 ottobre 1989, in Foro it., 1990, I, 298, con nota di Ponzanelli.



ritenne il cosiddetto contratto “atipico di maternità” in tutte le sue forme e, quale che sia nei diversi casi lo specifico contenuto, radicalmente nullo. La nullità del contratto di maternità fu desunta a norma dell’articolo 1418 secondo comma del Codice civile. Il contratto di maternità surrogata fu, per il tribunale di Monza, inoltre, affetto da nullità, per mancanza, nell’oggetto, dei prescritti requisiti di possibilità e liceità trattandosi di beni che non sono tali dal punto di vista giuridico, ossia le parti del corpo umano, quali gameti e organi della riproduzione, in quanto il soggetto ha sugli stessi soltanto un diritto alla personalità e non un diritto patrimoniale. Le argomentazioni del tribunale di Monza portano alla invalidità del contratto di maternità surrogata. Il punto forte della motivazione sembra incentrarsi proprio sulla inammissibilità, da un punto di vista morale e sociale, della commercializzazione della maternità⁵.

1.2. Gravidanza per altri solidale

Era il 1994. Primo caso di utero in prestito, all’interno della famiglia, a titolo gratuito, senza vincoli contrattuali, basato sul principio della solidarietà. La coppia, la mamma e il medico che li seguiva, definirono l’atto “culla prenatale”. Novella Esposito, a Salerno, a seguito di un parto difficoltoso perse l’utero e la bambina appena nata e la sua mamma poco più che quarantenne, si prestò per portare in grembo l’embrione prodotto con i gameti della figlia e del marito della figlia. La mamma di Novella dichiarava: “L’utero non è un organo vitale, come un polmone, un rene. Serve solo come contenitore per la gravidanza”. E poi, aggiungeva: “sono tanti i genitori che donano ai propri figli un rene..... Io dono a mia figlia l’utero”. La gravidanza non andò avanti. Intervenne poi il divieto dell’ordine dei medici e la tecnica di fecondazione medicalmente assistita non fu ripetuta.

1.3. Tribunale di Roma: ordinanza che autorizza coppia e gestante alla gravidanza solidale per altri

⁵ Tratto da *La cicogna con il temporizzatore: fremiti di novità in tema di maternità surrogata* di Giuseppe Cassano. www.giustamm.it/cds1/articoli/cassano_cicogna.htm.



A seguito del divieto introdotto dal Codice deontologico del 1995⁶, il Tribunale Roma (XI Sezione, 17 febbraio 2000) emetteva una ordinanza per un caso di utero surrogato. Il caso è quello di una coppia con la donna affetta da sindrome di Rokitansky Kuster, patologia caratterizzata da una malformazione dell'apparato genitale che determina l'impossibilità di portare a termine la gravidanza, non precludendo, nel suo caso, la capacità di produrre ovociti. Nel settembre del 1994 la coppia si rivolge a un clinica per una consulenza circa le terapie idonee a tale patologia; nel 1995, desiderosi di avere un figlio, fanno domanda per una fecondazione in vitro con utero surrogato. Effettuata la fecondazione degli ovociti in provetta, in attesa della disponibilità della donatrice dell'utero, si era reso necessario dare luogo alla crioconservazione degli embrioni. Dopo quattro anni di estenuante attesa, finalmente la coppia torna a rivolgersi al medico, perché sussiste la disponibilità di una signora amica della coppia pronta a ricoprire il ruolo di madre surrogata. Tuttavia il ginecologo oppone un rifiuto all'adempimento della prestazione contrattuale, precedentemente dedotta in specifico accordo, affermando che, pur non essendo un obiettore di

⁶ L'utero surrogato fu vietato dal Codice deontologico dell'Ordine dei Medici, approvato nell'ottobre del 1995, all'articolo 41 (poi confermato dal Codice del 1998 all'articolo 44) che recitava:

È fatto divieto al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare:

- a) forme di maternità surrogata;*
- c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;*
- d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.*

È proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.

Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali.

Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

L'attuale Codice deontologico dell'Ordine dei Medici non prevede il divieto di gravidanza per altri.



coscienza, si sentiva vincolato dal Codice deontologico - ricordiamo in vigore successivamente al contratto tra il medico e la coppia - che vietava espressamente l'accesso a pratiche di maternità surrogata. I ricorrenti si rivolsero al tribunale di Roma chiedendo un provvedimento diretto ad autorizzare il medico ad adempiere l'obbligazione assunta avente a oggetto il trasferimento degli embrioni crioconservati nell'utero della signora disponibile, poiché vi era fondato motivo per ritenere che il diritto fosse minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile poiché il rifiuto all'adempimento da parte del medico poteva vanificare la possibilità di procedere all'impianto degli embrioni, lo stato di conservazione dei quali rischiava, infatti, di deteriorarsi irreparabilmente con il trascorrere di un periodo di tempo superiore, al massimo, a cinque anni. Il giudice Chiara Schettini del tribunale di Roma il 17 febbraio 2000 emetteva una ordinanza in cui, accertata l'esigibilità della prestazione medica dedotta nell'accordo intercorso tra le parti di causa in adempimento all'obbligazione assunta avente ad oggetto il trasferimento di embrioni crioconservati e ottenuti mediante fusione del materiale dei coniugi, autorizzava l'impianto nell'utero della donna che con atto solidale avrebbe portato avanti la gravidanza⁷.

2. Considerazioni sulle proposte di legge in oggetto.

In relazione alle proposte di legge oggetto vengono in rilievo tre distinti profili problematici: quello attinente alla **tecnica normativa**, quello attinente alle **scelte di politica criminale**, ed infine quello relativo all'**effettività e l'efficacia di tali proposte**.

2.1. Tecnica normativa.

Da un punto di vista tecnico normativo, le proposte in commento sono strutturate in modo semplice, il che non è necessariamente un aspetto positivo dal momento che nel mettere mano

⁷ Tribunale Roma, XI Sezione, 17 febbraio 2000.



all'art. 12 comma 6 della legge 40/2004 sarebbe stato utile intervenire sul testo “base” che è stato oggetto di importanti critiche soprattutto in relazione alla sua formulazione. Questa infatti risulta contraria al **principio di legalità**, soprattutto rispetto alla sua declinazione in termini di **tassatività e determinatezza** della fattispecie, principi che dovrebbero presidiare le norme penali in funzione della stessa efficacia del sistema penale: “la determinatezza delle fattispecie incriminatrici rappresenta una condizione indispensabile perché la norma penale possa efficacemente fungere da guida al comportamento del cittadino”⁸. Nel caso relativo alla gravidanza per altri, l'art. 12 co. 6 della legge 40, a cui la proposta di legge in esame accede e si riferisce, è stato, sin dalla sua introduzione, al centro di critiche rispetto alla sua formulazione. La formulazione è ambigua. Come evidenziato dalla dottrina, infatti, si presta ad una duplice interpretazione dal momento che “oggetto” delle condotte di *realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione* è sintatticamente la “commercializzazione” che può essere grammaticalmente riferibile a gameti o embrioni e alla stessa surrogazione di maternità. In questo caso la norma andrebbe a sanzionare la sola gravidanza per altri commerciale e non anche quella solidale (coerentemente a quanto avviene rispetto ai gameti che possono essere, appunto, donati). Alternativamente, alcune letture considerano le condotte direttamente riferibili alla surrogazione di maternità che dunque risulterebbe *tout court* vietata. Tale ambiguità è il primo sintomo di una pessima tecnica normativa che già rivela difetti di tassatività e determinatezza, resi ancora più evidenti dalle proposte di legge in esame.

L'art. 12 co. 6, lungi dal definire il concetto di “surrogazione di maternità” si limita a **stigmatizzare un fatto**, ad evocare negativamente il concetto normativamente nuovo di “surrogazione di maternità”. In questo modo, non si opera alcuna chiara delimitazione tra lecito e illecito penale. Esito particolarmente problematico rispetto a un percorso come quello della

⁸ G.FIANDACA-E.MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, 2011



gravidanza per altri che è variegato nelle forme di manifestazione, a ognuna delle quali potrebbe corrispondere un disvalore qualitativamente e quantitativamente differente; e che, inoltre, implica l'apporto di varie persone, a diverso titolo, in momenti e luoghi distinti, sicché sarebbe necessario che la norma precisasse quali di queste azioni, di quali soggetti, in quali fasi, debbano ritenersi delittuose.

In effetti, la “gravidanza per altri” può essere a **scopo solidaristico oppure commerciale** e all'interno delle forme commerciali potrebbero individuarsi rischi di un possibile “sfruttamento”. Le tecniche di fecondazione assistita consentono diverse combinazioni genetiche e familiari: l'embrione può essere prodotto con i gameti dei due aspiranti genitori, e trasferito poi nell'utero di altra donna; essere prodotto grazie alla altrui donazione di gameti, femminili (provenienti dalla stessa prestatrice/locatrice di utero, o da altra donna ancora) e/o maschili (eventualmente provenienti dal partner della madre per procura). Altra variabile, di non poco significato per chi asserisce il primato della famiglia “tradizionale”: la coppia richiedente potrebbe essere omogenitoriale, o la richiesta potrebbe provenire da persone singole, o da persone di età avanzata.

Dunque: nel punire, genericamente, la “surrogazione di maternità”, e nell'estendere tale punibilità anche se commessa all'estero, non è chiaro, a quale fattispecie tra le tante possibili la disposizione faccia riferimento. Fare riferimento a tutte le fattispecie e dunque i contributi causali significa incriminare indistintamente condotte eterogenee portatrici di diverso disvalore penale.

2.2. Politica criminale



Da un punto di vista di politica criminale vengono in rilievo due aspetti distinti afferenti al diritto interno e a quello sovranazionale.

a) Diritto interno:

Il divieto esteso e rafforzato così come risultante dalle proposte di legge in esame si pone in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza nazionale, impegnata, a seguito dell'entrata in vigore della legge 40 a **disciplinare lo status del nato da procreazione assistita eterologa (fra cui la gravidanza per altri) avvenuta anche all'estero**⁹.

In sintesi, secondo l'orientamento dei tribunali, quando il genitore puramente biologico, ma non "intenzionale e affettivo", contribuisce alla nascita, negare a priori il rapporto di genitorialità con i genitori invece "sociali, intenzionali, affettivi" significherebbe non già garantire un'altra, e migliore, identità familiare al figlio, bensì disgregarne l'identità familiare per difetto di alternative. Tanto è vero che la giurisprudenza è quasi unanime nell'escludere che integri il reato di alterazione di stato la trascrizione di un atto di nascita formatosi all'estero a seguito di un percorso di GPA non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Cass. Pen. n. 31409 del 13/10/2020). Ed invero, coloro che realizzano una surrogazione di maternità all'estero, conformemente alla lex loci, dichiarandosi legittimamente

⁹ Trib. Varese, ud. 8.10.2014, Giud. Sala sintetizza bene il concetto comune alla giurisprudenza nazionale sul tema: "lo Stato non può negare il riconoscimento del rapporto di filiazione tra i genitori che hanno fatto ricorso all'estero alla surrogazione di maternità e i bambini nati all'esito di tale tecnica per il concepimento, perché altrimenti lo Stato violerebbe un diritto convenzionalmente tutelato (il diritto dei minori al rispetto della loro vita privata). Pertanto, il soggetto che ricorre a metodi di fecondazione diversi da quelli consentiti e disciplinati dalla legge nazionale «non può vedersi disconoscere sic et simpliciter il proprio rapporto genitoriale, perché ciò costituirebbe una lesione intollerabile all'identità del figlio, ma al contempo non può formalmente dichiarare le circostanze in cui è nato il discendente, perché non è stata introdotta alcuna legislazione in ambito interno destinata a disciplinare simili attestazioni».



genitori di fronte alla competente autorità straniera ai fini della formazione dell'atto di nascita, per poi consegnare tale atto agli uffici consolari perché venga trasmesso all'ufficiale di stato civile italiano ai fini della trascrizione, non compiono un'alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) né, tantomeno, false dichiarazioni o attestazioni punibili ex art. 495 c.p.

Ad oggi i Tribunali italiani, non solo continuano a confermare la non configurabilità del reato di alterazione di stato ex art. 567 co 2 c.p. (vedi da ultimo il decreto di archiviazione di un tribunale pugliese)¹⁰, ma non hanno neppure mai ritenuto di punire la realizzazione di GPA ai sensi **dell'art. 6 c.p.**, che consente la punibilità di un fatto quando alcune condotte anche preparatorie abbiano determinato il suo compimento. Questo perché la giurisprudenza ha ritenuto gli atti preparatori inidonei o comunque non univocamente espressivi di un programma criminoso. Le condotte effettivamente afferenti e causalmente orientate alla realizzazione della GPA sono tutte realizzate in territorio estero, e per questo non punibili ai sensi dell'art. 6 c.p.

Il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio ha il dichiarato scopo di dissuadere dal ricorso a tale tecnica di procreazione medicalmente assistita, a discapito però del nato dalla tecnica stessa. Infatti,

¹⁰ Decreto di archiviazione disponibile su questo link <https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2023/03/DECRETO-DI-ARCHIVIAZIONE.pdf>.

A seguito della difesa e del lavoro dei legali dell'Associazione Luca Coscioni, il Pubblico ministero, aderendo integralmente a quanto dedotto nelle memorie difensive, ha formulato una richiesta di archiviazione che è stata accolta dal GIP, che ha emesso un decreto di archiviazione. Il decreto afferma il fondamentale principio fondato sul presupposto che l'atto di nascita è stato formato nel rispetto della legge del luogo in cui è avvenuta la nascita del bambino e che consente ai genitori di poter ricorrere alla tecnica della GPA a condizione che la madre non sia in grado di portare avanti una gravidanza e che almeno il 50% del patrimonio genetico del bambino sia appartenente alla coppia. Avendo scrupolosamente documentato il rispetto della procedura prevista dalla legge ucraina, il giudice prende atto della veridicità delle dichiarazioni che la coppia ha rilasciato all'autorità ucraina che poi ha vidimato, mediante apostille, l'atto di nascita. Non sussiste dunque nessuna falsità ideologica, anzi nelle motivazioni scritte dal giudice emerge chiaro che i genitori non potevano fare altro se non dichiarare di essere entrambi i genitori del bambino, pena la violazione della normativa ucraina in materia di filiazione. Oltre alla violazione delle norme italiane che prevedono che è irrevocabile il consenso prestato alla PMA e alla nascita.



il divieto assoluto, in termini di politica criminale, lungi dall'avere un'efficacia deterrente favorirebbe la clandestinità riducendo enormemente la tutela del minore.

b) Diritto sovranazionale:

Le proposte di legge in esame si pongono in evidente contrasto con quanto stabilito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito alle conseguenze derivanti dal percorso di GPA nei confronti del nato da tali tecniche di PMA. La Corte infatti ha sempre riconosciuto massima tutela al superiore interesse del minore tanto che è arrivata nel 2014 a condannare la Francia per non aver trascritto un certificato di nascita del minore nato all'estero da GPA violando l'art. 8 della CEDU. Dalla giurisprudenza CEDU si desume chiaramente l'esistenza di un obbligo positivo derivante dall'art. 8 che impone agli stati contraenti di assicurare il prevalente interesse del minore anche quando nato per effetto di una pratica vietata dallo Stato nel quale il bambino vive.

2.3. In relazione all'effettività e l'efficacia delle proposte di legge.

L'art. 6 comma 1 c.p. sancisce innanzitutto il principio di territorialità affermando che è punito secondo la legge italiana "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato". Nel secondo comma dell'art. 6 il legislatore ha in proposito accolto il principio di ubiquità stabilendo che il reato si considera commesso nel territorio italiano quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte. Ovviamente ci si chiede se la parte di azione od omissione debba almeno integrare gli estremi di tentativo punibile, in realtà si concorda sul fatto che tali azioni rappresentino un anello essenziale della condotta conforme al modello criminoso.



Rispetto a tale principio occorre evidenziare che ad oggi, in piena vigenza del divieto di gravidanza per altri ai sensi dell'art. 12 co. 6 l. 40/2004, la giurisprudenza non ha mai ritenuto gli atti preparatori realizzati in Italia idonei o comunque univocamente espressivi di un programma criminoso, tanto che non vi è traccia di procedimenti penali conclusi con una condanna per il reato di cui all'art. 12 comma 6 della legge 40/2004¹¹. Le condotte effettivamente afferenti e causalmente orientate alla realizzazione della GPA sono tutte realizzate in territorio estero, e per questo non punibili ai sensi dell'art. 6 c.p.

Gli artt. 7, 9 e 10 c.p. contengono invece diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero rispettivamente differenziate in ragione della natura del reato in questione. Alcuni reati, previsti dall'art. 7 c.p. commessi in territorio estero vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana, alcuni identificati dallo stesso articolo 7 (contraffazione di sigilli, falsità in monete) altri indicati come "reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

L'art. 9 invece disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per i delitti comuni commessi all'estero diversi da quelli contemplati dall'art. 7 prevedendo delle condizioni di punibilità: 1) fatto punito con **l'ergastolo o la reclusione non inferiore ai 3 anni**, ovvero 2) che il cittadino si trovi **nel territorio dello Stato**.

¹¹ La Corte di cassazione con la [sentenza n. 5198/2021](#) ha chiarito la portata del divieto di maternità surrogata stabilito dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che punisce "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità". Secondo la Cassazione, non scatta la giurisdizione italiana se nel territorio nazionale non si realizzano **attività specifiche e necessarie alla realizzazione del reato**. Resta, quindi fuori dal perimetro del divieto della legge n. 40, lo scambio di email con la clinica ucraina dove poi l'intervento surrogatorio viene di fatto realizzato in tutte le sue fasi: dal prelievo dei gameti all'impianto nella gestante e dalla gestazione alla nascita. Tutte attività realizzate nel Paese straniero dove il neonato veniva iscritto all'anagrafe. Irrilevanti quindi lo scambio di informazioni tra i due cittadini italiani e la struttura ucraina, così come non costituisce frazione della condotta sanzionata dal divieto di maternità surrogata la trascrizione in Italia della nascita.



Se si tratta di delitto per cui è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, come nel caso del reato di surrogazione di maternità, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Considerando che l'art. 12 comma 6 della legge 40/2004 prevede la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni, il reato sarebbe tutt'oggi perseguibile anche se commesso all'estero su richiesta del Ministro della giustizia, circostanza di cui non vi è traccia in questi anni di vigenza della legge 40/2004.

Le proposte di legge si inseriscono dunque, potenzialmente, nel quadro previsto dall'art 7 c. p., numero 5, che punisce reati commessi interamente all'estero in presenza di norme di **legge speciali che stabiliscono applicabilità della legge penale italiana**. In questo caso, le proposte introducono una norma speciale che consente l'estensione della giurisdizione italiana per il fatto interamente commesso all'estero, in deroga ai principi generali previsti dall'art. 9 c.p.

E', però, opinione dominante e soprattutto recepita dalla giurisprudenza, che ai fini della punibilità in territorio estero il fatto costituisca reato anche alla stregua della legislazione penale dello stato estero¹², c.d. **principio della doppia incriminazione**.

L'estensione dell'applicazione della legge penale italiana a fatti che secondo la *lex loci* non costituiscono reato, avrebbe l'effetto di scardinare del tutto le frontiere tra ordinamenti, imponendo ai giudici dello Stato richiesto di consegnare un soggetto per un fatto che non è

¹² Infatti, parte della dottrina (GALLO, CARACCIOLI, PAGLIARO) sostiene che esista un requisito implicito, sotteso all'art. 9 c.p., rappresentato dal *principio di doppia incriminazione*, occorrerebbe cioè che il fatto in questione sia punibile sia in base alla nostra legge penale che a quella straniera. Tale principio sembra avere trovato spazio anche in giurisprudenza (Cass. 17.9.2002, n. 38401, CED 222924), pur in riferimento ad una ipotesi non coincidente (delitto commesso all'estero dallo straniero), ma alla luce di enunciazioni più generali riferibili anche al caso in esame.



preveduto come reato dal proprio ordinamento. Peraltro, la maggior parte degli ordinamenti prevede la doppia incriminazione come condizione per l'estensione della legge penale nazionale ai fatti commessi all'estero.

Nel caso di specie dunque, si intenderebbe estendere la punibilità di un fatto che nel territorio in cui si realizza e' regolamentato.

Secondo altra tesi dottrinale la disciplina straniera potrebbe essere invocata dal cittadino italiano come **causa di giustificazione del fatto penalmente tipico** previsto dalla fattispecie penale italiana. Pertanto, i cittadini italiani che ricorressero alla GPA in un Paese in cui questa è regolamentata, non dovrebbero comunque essere puniti in Italia, nonostante le proposte di legge. La Cassazione ha infatti escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Con la sentenza n. 13525 del 2016, la V sezione ha riconosciuto la scriminante **dell'esercizio putativo del diritto** nei confronti di chi, all'estero, in paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata.

In definitiva il testo di legge in commento può tecnicamente, al netto di valutazioni di politica criminale che arrecherebbero un diretto danno al superiore interesse del minore, pretendere di estendere il campo di applicazione della legge penale italiana anche a reati comuni commessi da cittadini italiani all'estero attraverso una norma iscrivibile nell'ambito dell'art. 7 c.p.

Restano però due importanti ostacoli difficilmente superabili:

- 1) Il principio consolidato della doppia incriminazione che renderebbe non esperibile un'indagine, ed inapplicabile una sanzione rispetto a condotte avvenute in un Paese che non solo le consente ma le regola e le disciplina.



- 2) In termini di politica criminale tale scelta arrecherebbe un diretto danno al superiore interesse del minore avallando il ricorso alla clandestinità e all'illegalità.

3. Considerazioni finali sul c.d. reato universale¹³.

Nel nostro ordinamento (come nella maggior parte degli ordinamenti), secondo la posizione dottrinale ad oggi dominante, prevale il principio di territorialità, temperato da altri tre principi (universalità, personalità, difesa) ed in particolare da quello di universalità. È in corso, tuttavia, un processo, per così dire, di *universalizzazione* del diritto penale, prontamente ravvisato da autorevoli studiosi¹⁴. Il principio di universalità non esprime l' "affermazione egoistica ed illimitata della pretesa punitiva di uno Stato sovrano", ma si riannoda alla "promozione dei diritti umani, cioè dei valori 'naturali' tutelati dal riconoscimento di *crimina iuris gentium*"¹⁵, e quindi ad una mai sopita istanza di tipo giusnaturalistico, orientata alla repressione di reati particolarmente gravi, variamente denominati: ora, ad esempio, come *crimina* o *delicta iuris gentium*, ora come *mala in se/per se illicita* (ove cioè il nucleo di disvalore del fatto emergerebbe, aristotelicamente, dalla stessa

¹³ F. Gallo – F. Re – R. D'Andrea – A. Cicatelli – E. Ardito – M. Miceli – L. M. R. Negri – P. A. Stringa, *La Gravidanza per Altri in Italia: dal divieto universale alle proposte di regolamentazione. Riflessioni a margine del progetto di legge "Meloni" e della proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022, 7

¹⁴ FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Zanichelli, Bologna, 2007, p. 128: "Attraverso il ricorso sempre più frequente allo strumento delle convenzioni internazionali [...] anche l'ordinamento penale italiano tende a concedere crescente spazio al principio di universalità (beninteso, sempre con alcuni temperamenti), con conseguente incremento dei casi di punibilità di delitti commessi all'estero (a titolo di esempio, si considerino le convenzioni in tema di corruzione, di lotta alla criminalità organizzata, di ambiente ecc.)". L'Autore fa riferimento, infine, alla Corte penale internazionale, istituita con il Trattato di Roma del 1998 e "competente a giudicare di alcuni crimini di rilievo internazionale (in particolare, il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità [...]), ancorché in via suppletiva rispetto all'azione delle giurisdizioni nazionali". Sul tema, v. anche TREVES T., *La giurisdizione nel diritto penale internazionale*, Cedam, Padova, 1973, p. 59 ss.; PAGLIARO A., voce *Legge penale nello spazio*, in *Enc. Dir.*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, p. 1054 ss.; TRAPANI M., voce *Legge penale, Limiti spaziali*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, p. 1 ss.

¹⁵ DI MARTINO A., *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di "diritto penale transnazionale"*, Giappichelli, Torino, 2006.



natura delle cose, *convenientia rerum*, in contrapposizione ai *mala quia prohibita*) o *reati naturali* (da contrapporsi ai *reati cc.dd. artificiali*). Tali sono, esemplarmente, i reati di *genocidio*, i *crimini di guerra* e i *crimini contro l'umanità*, a cui fanno riferimento plurime convenzioni internazionali. Dal “fondamento universale della repressione di determinati crimini intollerabili per la collettività umana”¹⁶ (come quelli appena menzionati) ha così preso vita un autentico diritto internazionale penale. Il diritto penale *in campo internazionale* sviluppa così *due anime*: “quella che tende a ritrarne l'azione entro i confini nazionali, e quella che lo proietta oltre confine”. La seconda anima, a sua volta, si ricollega alle due fattezze che, come si è detto, può assumere il principio di universalità: strumento di manifestazione imperialistica²¹ della sovranità nazionale o baluardo cosmopolita di difesa dei diritti fondamentali, per loro natura *universali*, mediante la repressione di reati *universalmente riconosciuti come tali*.

In quale delle due vesti il principio di universalità, e di conseguenza l'anima *extraterritoriale* del diritto penale in campo internazionale, si ritrovino ad operare, dipende non solo dall'interesse (oggetto dell'offesa incriminata) che lo Stato intenda tutelare, ma anche e soprattutto dal reato che si pretenda di reprimere extraterritorialmente, ed in particolare dal *tipo* e dalle *modalità* di lesione sanzionata: tanto più facilmente si scorderà il volto meramente imperialistico dell'esercizio della sovranità punitiva statale quanto minore sarà il grado di consenso raggiunto nella comunità internazionale in ordine alla necessità di reprimere un determinato reato; viceversa, tanto più nitidi saranno i tratti giuridicamente *cosmopoliti* (cioè di protezione dei diritti

¹⁶ DI MARTINO, *op. cit.*, p. 12 (*ivi*, p. XVI: “[l]a repressione di fatti commessi oltre frontiera [...] ha sempre evocato a proprio fondamento una ragione politico-criminale – espressa dal brocardo ‘ne delicta maneant impunita’ – [...] perché non prenda forma il fantasma dell’impunità”; la nozione di *mala in se*, di fatti *per se illicita*, comporta che questi siano “intrinsecamente illeciti (perché già moralmente tali: diremmo, reati naturali) e perciò sempre punibili anche se commessi fuori dei limiti di una *iurisdictio*”). Sul principio di universalità come sorretto dal diritto internazionale consuetudinario e convenzionale e sulla sua funzione di proteggere “valori condivisi da gran parte dei membri della Comunità internazionale”, cfr. CARACCIOLI I., *Dal diritto penale internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdizionali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, p. 81 ss.



fondamentali in tutto il mondo) dell'universalità ed extraterritorialità statale, quanto maggiore sarà la convergenza interstatale intorno alla lotta ad un determinato fenomeno criminoso²⁴.

Il tema si sovrappone parzialmente, sotto quest'ultimo profilo, con quello dell'applicazione della legge penale all'estero: anche in questa *sedes materiae* si ripropone infatti l'esigenza di distinguere la repressione legata alla pura sovranità statale da quella a scopo di collaborazione internazionale, tesa alla tutela dei diritti fondamentali rispetto ad offese percepite come tali anche ad opera di Stati *diversi* da quello che intenda esercitare la propria pretesa punitiva extraterritorialmente. La linea di demarcazione è tracciata, fondamentale, dalla sussistenza o meno del requisito della *doppia incriminazione*. Esso non è espressamente richiesto dalle norme del codice penale italiano, e la tematica è stata oggetto di accesi e mai sopiti dibattiti, soprattutto con riferimento all'art. 9 c.p. In assenza di tale requisito, tuttavia, non solo si genererebbe, come è stato rilevato, una insormontabile frizione con il principio di colpevolezza, ma l'ordinamento che non lo prevede tradirebbe anche la propria vocazione imperialistica: ad eccezione delle ipotesi in cui siano in gioco istanze di *difesa* dello Stato da attacchi e da minacce esterne (si spiega così la legittimazione anche per diritto internazionale delle ipotesi delittuose indicate dall'art. 7 c.p. da punire *incondizionatamente*²⁷), in assenza della doppia incriminazione lo Stato si arrogherebbe il potere di imporre la propria disciplina ad altri Stati, violandone la sovranità.

4. Prospettive di riforma: il progetto di legge elaborato dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e altre associazioni¹⁷ (all. 1).

Quello sopra descritto è il panorama che attualmente si sta prospettando in relazione alla gravidanza per altri: l'inasprimento dei divieti e l'aspirazione di rendere universale una condotta che non presenta alcun carattere antigiusdittico ma anzi tende a favorire i diritti riproduttivi e familiari, in conformità a quanto previsto dalle carte fondamentali europee. Al fine di arginare gli abusi potenzialmente ed intrinsecamente

¹⁷ La proposta di legge aggiornata al 30 marzo 2023 è disponibile su questo link



connessi alle pratiche di procreazione assistita, la soluzione non può essere il divieto e la reclusione, o l'allontanamento dei figli dai propri genitori, bensì la disciplina, la regolamentazione che miri alla tutela di tutti i soggetti coinvolti. In questa ottica, la proposta di legge elaborata dall'Associazione Luca Coscioni insieme a Certi diritti e Famiglie Arcobaleno e ad altri esperti tutti menzionati nell'introduzione alla proposta di legge, mira a disciplinare una forma di GPA altruistica che vieta qualsiasi tipo di commercializzazione e/o sfruttamento del corpo femminile e dei minori.

Questo lavoro mira a predisporre una legge finalizzata ad evitare che coppie o persone singole siano esposte ai rischi spesso connessi alle pratiche "low cost" effettuate all'estero o che mettano le persone nella condizione di cercare e affidarsi a intermediari non autorizzati e di dubbia affidabilità: l'Italia dovrebbe munirsi di una legislazione che tuteli l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornisca contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi.

È, invero, come si legge nella relazione alla proposta di legge, "diritto di ogni individuo autodeterminarsi in relazione alle proprie scelte personali, cui è riservata la qualificazione di diritto fondamentale della persona ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale, in cui si annida la libertà di procreare. Poiché l'esercizio di tutte le libertà conosce limiti, anche la libertà di procreare è soggetta a limitazioni, talune imposte dai diversi ordinamenti giuridici, talaltre intrinseche alla natura della persona stessa".

La Gravidanza solidale e altruistica è una procedura ormai espressamente regolamentata, a livello legislativo, in molti Paesi europei e del mondo, ove il riconoscimento dei diritti genitoriali, in favore del genitore singolo o della coppia, avviene mediante un atto amministrativo ovvero una procedura giudiziaria, antecedente o successiva alla nascita. Per ciò che concerne, invece, gli aspetti inerenti alla cittadinanza dei minori, diversi sono i principi applicabili e variabili le procedure da seguire, in base al Paese di nascita.

La proposta di legge in esame, inoltre, fornisce una normativa completa che adempie alle indicazioni fornite dalla Corte EDU nel parere consultivo del 10 aprile 2019 (Caso *Mennesson c. Francia*) in merito all'obbligo o meno, per uno Stato Membro, di fornire riconoscimento giuridico al rapporto di filiazione



tra i nati da Gravidanza solidale e altruistica o commerciale e il genitore non biologico (la madre non biologica, nel caso di specie). La Corte richiama il diritto di ogni Stato a esercitare il proprio margine di apprezzamento nella gestione di questioni, come quella oggetto della presente proposta di legge, sulle quali non esiste consenso tra gli Stati membri. Tuttavia, evidenzia la Corte, rispetto all'obbligo di riconoscere il legame di filiazione tra i minori nati all'esito di un percorso di Gravidanza solidale e altruistica o commerciale e il genitore non biologico, tale margine deve ritenersi ridotto in quanto la negazione di un tale riconoscimento si ripercuote negativamente su aspetti fondamentali della vita privata del minore come il diritto all'identità personale e il diritto a crescere in un ambiente familiare idoneo a garantire il suo benessere (§§ 44 e 45 del parere). Per tale motivo, secondo la Corte, la generale impossibilità di riconoscere il legame giuridico di filiazione tra i nati a seguito di tale percorso e il genitore non biologico è in contrasto con l'obbligo di rispettare la vita privata (in questo caso dei minori) sancito dall'articolo 8 CEDU (§46 del parere). Tale articolo non impone agli Stati l'obbligo di riconoscere sempre e comunque il suddetto rapporto di filiazione: spetterà alle autorità nazionali, di volta in volta, accertare se tra il bambino e il genitore non biologico si sia concretamente instaurata una relazione familiare, e dunque se il riconoscimento giuridico tuteli o meno gli interessi del minore.

La proposta di legge si articola nei seguenti passaggi:

L'articolo 1 reca le definizioni delle principali espressioni utilizzate nel testo (accordo di gravidanza per altri solidale, gestante, persona singola o coppia, parti, tecniche di fecondazione *in vitro* o procedure mediche di fecondazione *in vitro*, nati, donatore).

L'articolo 2 stabilisce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante; i gameti che, a seguito di fecondazione, permetteranno lo sviluppo dell'embrione potranno provenire da donatori, con l'applicazione, in questo caso, della normativa vigente volta a garantire la sicurezza e la tracciabilità, nonché il rispetto dell'anonimato, ovvero dalla persona singola o da uno o da entrambi i componenti della coppia.



L'articolo 3 stabilisce i criteri soggettivi e oggettivi di accesso alla gravidanza per altri solidale, ferme restando la valutazione medica circa l'opportunità per la persona singola o per la coppia di ricorrere a tale percorso, da avviare quando le parti abbiano manifestato il loro consenso informato in forma scritta, e la valutazione psicologica, a seguito di un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale si effettuano le procedure mediche di fecondazione in vitro. È, altresì, previsto l'obbligo (comma 5) per la persona singola o per la coppia di stipulare, prima del trasferimento dell'embrione in utero, una polizza assicurativa in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi normalmente connessi alla gravidanza e al parto, che potrà essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza. Il comma 6 prevede, infine, l'obbligo per la persona singola o per la coppia di versare su un conto corrente dedicato un importo congruo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese che saranno sostenute dalla gestante durante la gravidanza.

I primi tre commi dell'articolo 4 stabiliscono i criteri soggettivi relativi alla gestante, anche con riferimento alle condizioni economiche, al fine di evitare ogni forma di sfruttamento. Al comma 4, si prevede, invece, che la valutazione medica cui dovranno sottoporsi la gestante, nonché la persona singola o la coppia sia effettuata presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della gestante; tale condizione dovrà essere attestata dalla medesima struttura mediante rilascio di una apposita certificazione. Il trasferimento del prodotto della fecondazione dei gameti in utero potrà avvenire solo successivamente al rilascio di tale certificazione e all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso alla gravidanza per altri solidale, ai sensi dell'articolo 3.

Il comma 5, infine, prevede che la gestazione e il parto avvengano nel territorio italiano.

Nel definire la liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, fornendone, altresì, la



definizione (commi 1 e 2), l'articolo 5 definisce, in particolare, al comma 3, la forma e le modalità di conclusione dell'accordo; il comma 4, invece, prevede che durante la gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico che legale. In caso di controversie tra le parti, la competenza è attribuita, secondo quanto stabilito dal comma 5, al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione in vitro. I commi 6, 8 e 9 disciplinano gli strumenti di tutela accordati alle parti indicando, rispettivamente, a tutela della gestante (comma 6), il diritto della stessa di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, in presenza dei requisiti stabiliti dalla stessa normativa, nonché l'obbligo la persona singola o della coppia (comma 8) di sostenere le spese, dirette e indirette, sostenute dalla gestante a causa della gravidanza. Inoltre, a tutela dei minori (commi 9 e 10), si prevede non solo l'obbligo per il singolo o per la coppia di assumere la piena custodia degli stessi ma, altresì, di designare, prima della sottoscrizione dell'accordo, un tutore che verrà poi ufficialmente nominato dal giudice tutelare.

Una disposizione relativa al congedo di maternità o paternità in favore della persona singola o, in via alternativa o cumulativa, in favore di uno dei componenti della coppia, è prevista dall'articolo 6, il cui comma 1 prevede che sia riconosciuta agli stessi soggetti, in via alternativa o cumulativa, la facoltà di usufruire di parte del congedo anche nel periodo antecedente la nascita. In ogni caso, il periodo da fruire dopo la nascita non potrà, comunque, essere inferiore a tre mesi.

A regolamentare lo *status* giuridico dei nati a seguito di un accordo di gravidanza per altri solidale, anche in applicazione della legge straniera, compresi i Paesi dove è ammessa la gravidanza per altri per altri a fini commerciali, è l'articolo 7 che, ai commi 1 e 2, prevede, rispettivamente, a tutela dei nati a seguito di tale accordo, anche all'estero, l'acquisizione dello *status* di figlio nato nel matrimonio o figlio nato fuori dal matrimonio del genitore singolo o della coppia, nonché la



totale liceità della condotta di chi accede a tale percorso, anche all'estero e la regolare trascrizione nel registro del comune di residenza dei genitori degli atti di nascita legalizzati, apostillati prodotti dall'autorità straniera competente. "Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata(...) – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore" (sent. n. 33/2021 Consulta).

Ed è proprio questo articolato che dinanzi al ventaglio delle soluzioni possibili per la tutela dei nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita con gravidanza solidale per altri, che risponde alla citata sentenza della Corte costituzionale. Anche superando differenze tra nati grazie all'aiuto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in coppie di sesso diverso e nati grazie all'aiuto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in coppie dello stesso sesso o single. I commi 3 e 5 stabiliscono le modalità di formazione dell'atto di nascita, che non deve recare alcun riferimento alle circostanze con cui è avvenuto il concepimento o la gestazione (comma 5), né il nome della gestante o della persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente (comma 3), stante l'assenza, in capo a questi ultimi, di qualsiasi obbligo o diritto nei confronti dei nati. Per quanto concerne, poi, gli eventuali contatti tra le parti dopo il parto, il comma 4 prevede una totale discrezionalità delle stesse, che dovrà, però, essere esercitata in un'ottica di tutela e rispetto del benessere psico-fisico dei minori. Il comma 9 stabilisce che il consenso espresso dalle parti determina il rapporto di genitorialità con il nascituro dal momento



del trasferimento in utero dell'embrione e i commi 6, 7 e 8 prevedono le modalità di revoca di tale consenso, nonché le modalità di composizione di eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati. Nello specifico, è previsto che:

1) la persona singola o la coppia possono revocare il consenso inizialmente prestato fino al momento del trasferimento in utero dell'embrione; dopo tale trasferimento il consenso è revocabile soltanto nel caso in cui la gravidanza non sia confermata; dopo che la gravidanza è confermata, nessuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione può essere esercitata da parte di chi ha fornito il consenso (comma 6);

2) il consenso inizialmente prestato e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione può essere revocato dalla gestante nel caso in cui la gravidanza non sia confermata o, se confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 5, comma 6;

3) in caso di controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, le parti possano rivolgersi al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione *in vitro*, che provvede, adottando in via d'urgenza un provvedimento nell'interesse dei minori tenuto conto anche delle intenzioni manifestate dalle parti e recepite nell'accordo (comma 8). Tale disposizione si può applicare all'ipotesi in cui la gestante decida di tenere il bambino con sé e di esercitare la custodia del minore e la responsabilità genitoriale sullo stesso, revocando in via implicita il consenso iniziale in forza del quale si è determinato il rapporto di genitorialità tra il nascituro e il genitore singolo o la coppia, a decorrere dal trasferimento in utero dell'embrione. Come già osservato, in tali ipotesi, spetta all'autorità giudiziaria valutare la



soluzione più idonea a realizzare l'interesse dei minori, anche tenuto conto delle intenzioni delle parti.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, e nell'ambito del Registro di cui all'art. 11 della L. 40/2004, di un "Registro nazionale delle gestanti" con garanzia di anonimato, se richiesto, nei confronti dei soggetti non coinvolti nelle procedure di cui alla presente legge, stabilendo l'obbligo dell'iscrizione a tale registro per la gestante (comma 2). Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali si svolgono procedure mediche di fecondazione *in vitro*, più vicine al loro luogo di residenza. Il comma 3 stabilisce il dovere, per le strutture dove si svolgono le procedure mediche di fecondazione *in vitro* per la gravidanza per altri solidale, di adempiere agli obblighi di comunicazione e di informazione nei confronti degli osservatori epidemiologici regionali, nonché dell'Istituto superiore di sanità, al fine di salvaguardare il principio di trasparenza, nonché di verificare l'applicazione e il rispetto dei limiti previsti in materia di accesso a tale gravidanza.

Infine, per ciò che concerne l'effettuazione delle procedure mediche di fecondazione *in vitro*, l'articolo 9 contiene un espresso rinvio, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, alle norme vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita ferma restando l'assoluta prevalenza della dichiarazione di liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, anche se sottoscritto all'estero in applicazione del modello giuridico della gravidanza per altri a fini commerciali o di altri modelli. Al comma 2 è confermato il divieto di gravidanza per altri commerciale di cui all'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.



**ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI**
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA - APS

Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto normativo disciplinando la gravidanza per altri solidale, nel territorio italiano, per contrastare le discriminazioni che inevitabilmente l'accesso a tale percorso in altri Paesi comporta, tutelando i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DI.....

Disciplina della gravidanza per altri solidale

Presentata il

.....! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare la gravidanza per altri solidale in Italia, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa e di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti e, in particolar modo, dei minori nati a conclusione di tale percorso, anche attuato all'estero, nella piena legalità in osservanza di normative straniere.

Una regolamentazione di tutte le fasi del percorso della gravidanza per altri solidale nel rispetto degli *standard* internazionali in materia dei diritti fondamentali della persona e dei diritti umani, infatti, consentirebbe di evitare gli abusi che spesso discendono proprio dalle lacune normative esistenti.

Ai fini della presente proposta di legge si definisce "gravidanza per altri solidale" la gestazione di una donna che sceglie, manifestando la propria volontà autonomamente e liberamente formatasi, di accogliere nel proprio utero un embrione a seguito di fecondazione di gameti tramite tecniche di fecondazione *in vitro* e di favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza, al parto.

Il percorso che si intende regolamentare, dunque, rappresenta una soluzione per le persone singole o per le coppie, che, a causa della loro sterilità e/o infertilità, non possono concepire o portare a termine una gravidanza per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali.

Nello specifico, si ricorda che tali tecniche di procreazione medicalmente assistita sono previste principalmente per rispondere a diverse tipologie di "infertilità" e, in particolare: l'infertilità "sociale", che si configura come l'impossibilità di procreare non dovuta a cause fisiologiche, ma situazionali (assenza di partner, partner fisiologicamente infertile, partner dello stesso sesso); l'infertilità "medico-fisiologica", invece, considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una vera e propria patologia dell'apparato riproduttivo, viene in rilievo laddove si verifichi un'assenza di concepimento una volta che siano trascorsi almeno dodici mesi di regolari rapporti sessuali non protetti (infertilità di coppia) ovvero si identifica con la condizione che ostacola la possibilità per la donna di ottenere una gravidanza e/o di portarla a termine (infertilità femminile).

Coloro che sono affetti da infertilità sono dotati di un patrimonio genetico idoneo al concepimento, coloro che sono affetti da sterilità sono privi di gameti idonei per la fecondazione.

Nel percorso della gravidanza per altri solidale, i gameti dai quali è originato l'embrione possono appartenere, in alcuni casi, alla persona singola o alla coppia ovvero a terzi donatori; in alcune legislazioni è previsto che in altri casi, meno frequenti, i gameti femminili appartengono alla gestante. Pertanto, l'elemento discriminante nelle due ipotesi richiamate è costituito dalla diversa partecipazione della gestante alla formazione genetica del nascituro: nel primo caso, essa non risulterà geneticamente legata al bambino mentre, nel secondo caso, essa lo sarà.

La disciplina della gravidanza per altri solidale e altruistica è espressamente regolamentata in alcuni Paesi esteri (Regno Unito, Canada e Grecia), nei quali è ammesso solo il riconoscimento, in favore della gestante, di un mero rimborso avente ad oggetto le spese sostenute durante la gravidanza e direttamente o indirettamente collegate alla stessa.

A questo tipo di impostazione giuridica si contrappone il modello della gravidanza per altri per altri a fini commerciali, ammesso in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America, che consente alla gestante di ricevere un corrispettivo anche superiore al mero rimborso delle spese correlate alla gravidanza.

In Italia, la legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita, prevede all'articolo 12, comma 6, recante divieti generali e sanzioni, quanto segue:

«Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

Nel contempo, però, la stessa legge, all'articolo 9, tutela i nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti, definite di tipo «eterologo», vietate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della medesima legge, fino al 2014 anno in cui la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 162 del 10 giugno, l'illegittimità costituzionale del divieto, così rendendo palese e manifesta la contraddizione della norma.

Nello specifico, il citato articolo 9 prevede, al comma 1, che *«Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice»* e, al comma 3, che *«In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi».*

Dal 2004 fino ad oggi, dunque, in base ai divieti della normativa vigente in Italia, la diffusione delle problematiche relative alla sterilità e all'infertilità, sia sociale sia medico-fisiologica, hanno determinato che molte persone si sono recate all'estero per intraprendere un percorso di fecondazione medicalmente assistita, riconosciuto e regolamentato dalla legge, in altri Paesi dove è accordata una tutela piena ed effettiva alle scelte riproduttive, in relazione al primato della libertà e dell'autonomia degli individui. Il ricorso alla gravidanza per altri solidale nei Paesi dove la stessa è consentita e regolamentata, ovvero nei Paesi dove è ammesso anche il percorso a fini commerciali, sottopone le parti coinvolte ad andare incontro a maggiori difficoltà dal punto di vista della distanza geografica, linguistico e, spesso, culturale, ma, soprattutto, impone loro di sostenere costi economicamente gravosi.

La disciplina della gravidanza per altri solidale prevista dalla presente proposta di legge, tutela l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornisce contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi, consentendo di evitare che coppie o persone singole siano esposte ai rischi spesso connessi alle pratiche «*low cost*» o siano costrette a ricorrere ad intermediari non autorizzati. Ogni soggetto ha il diritto di autodeterminarsi in relazione alle proprie scelte personali, un diritto fondamentale della persona ai sensi dell'articolo 2 della Carta costituzionale, che comprende anche la libertà nelle scelte procreative.

La gravidanza per altri solidale, come già rilevato, è un percorso ormai espressamente regolamentato, a livello legislativo, in molti Paesi europei e del mondo, dove il riconoscimento dei diritti genitoriali, in favore del persona singola o della coppia, è effettuato mediante un atto amministrativo o una procedura giudiziaria, antecedente o successiva alla nascita. Per ciò che concerne, invece, gli aspetti inerenti alla cittadinanza dei minori, diversi sono i principi applicabili e variabili sono le procedure da seguire, in base al Paese di nascita.

La disciplina prevista dalla presente proposta di legge, inoltre, è conforme alle indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel parere consultivo del 10 aprile 2019 (caso *Mennesson contro Francia*) in merito all'obbligo o no, per uno Stato membro, di prevedere una possibilità di riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra i nati a seguito di una gravidanza per altri solidale o commerciale e il genitore non biologico (la madre non biologica, nel caso di specie). La Corte richiama il diritto di ogni Stato a esercitare il proprio margine di apprezzamento nella gestione di questioni, come quella oggetto della presente proposta di legge, sulle quali non esiste consenso tra gli Stati membri. Tuttavia, evidenzia la Corte, rispetto all'obbligo di riconoscere il legame di filiazione tra i minori nati a seguito di una gravidanza per altri solidale o commerciale e il genitore non biologico, tale margine deve ritenersi ridotto in quanto la negazione di un tale riconoscimento si ripercuote negativamente su aspetti fondamentali della vita privata del minore,

come il diritto all'identità personale e il diritto a crescere in un ambiente familiare idoneo a garantire il suo benessere (paragrafi 44 e 45 del parere). Per tale motivo, secondo la Corte, la generale impossibilità di riconoscere il legame giuridico di filiazione tra i nati a seguito di tale gravidanza e il genitore non biologico è in contrasto con l'obbligo di rispettare la vita privata (in questo caso dei minori) sancito dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (paragrafo 46 del parere), resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Tale articolo non impone agli Stati membri l'obbligo di riconoscere sempre e comunque il suddetto rapporto di filiazione: spetterà alle autorità nazionali, di volta in volta, accertare se tra il bambino e il genitore non biologico si sia concretamente instaurata una relazione familiare e, dunque, se il riconoscimento giuridico tuteli o no gli interessi del minore.

La Commissione Europea il 7 dicembre scorso ha depositato la proposta n. 2022/0402 per l'emanazione di un Regolamento europeo in materia di genitorialità, senza operare alcuna distinzione tra le modalità di concepimento del minore o il tipo di unione affettiva che lega i genitori intenzionali. Il legislatore europeo, nel rispetto delle sue competenze, propone quindi il riconoscimento della genitorialità formatasi in uno Stato membro in tutti gli altri Paesi europei.

In questo modo si supererebbero tutte le difficoltà che attualmente si registrano nel riconoscere entrambi i genitori intenzionali come genitori del nato a seguito di GPA eseguita all'estero anche nel loro ordinamento nazionale.

Occorre precisare che tale regolamento non andrebbe a modificare i requisiti di acquisto della genitorialità, che rimangono di esclusiva competenza nazionale.

Il 28 gennaio 2021, la Corte costituzionale riunita in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sull'impossibilità di riconoscere in Italia, perché in contrasto con l'ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di **genitori a due uomini italiani uniti civilmente**, che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata all'estero.

La Corte ha ritenuto che l'attuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica.

Poiché, a questo fine, sono prospettabili differenti soluzioni, la Corte ha ritenuto, allo stato, di non poter intervenire, nel doveroso rispetto della discrezionalità legislativa, ma ha anche affermato la necessità di un intervento del legislatore. Un invito al Legislatore a trovare forme di tutela adeguate del bambino nato all'estero con la tecnica di fecondazione medicalmente assistita della "maternità surrogata".

Le pronunce della Corte costituzionale sono, molto spesso, «più che il punto conclusivo di una certa vicenda, il punto intermedio di uno sviluppo normativo che trova compimento solo quando il

Legislatore lo conclude». Con motivazioni depositate con sentenza n. 33/2021, pubblicate in G. U. 10/03/2021 n. 10. I Giudici della Corte costituzionale evidenziano che:

“l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, al metro dell’art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (lien de filiation) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza Mennesson contro Francia, paragrafo 100; sentenza D. contro Francia, paragrafo 64).” Altresì evidenzia che” ciò che è qui in discussione è unicamente l’interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi”. Il presente dettato normativo interviene nello specifico anche in risposta alla decisione della Corte costituzionale del 28 gennaio 2021 perché la piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compreso il Parlamento.

Importante per ricondurre a Costituzione l’ordinamento legislativo, tuttavia, è anche il rapporto di collaborazione tra la Corte costituzionale e il Legislatore – Governo e Parlamento –, essenziale quanto il rispetto della necessaria separazione dei poteri.

Separazione e cooperazione tra poteri sono due pilastri coesenziali e complementari che reggono l’architettura costituzionale repubblicana. L’indipendenza reciproca tra i poteri non contraddice la necessaria interdipendenza fra gli stessi, specie in società ad alto tasso di complessità, come sono quelle contemporanee (relaz. 2019 Pres. Cartabia). Sono Parole che spesso i Presidenti della Corte costituzionale hanno pronunciato nella loro relazione nel rispetto di poteri diversi ma sempre nello spirito della leale cooperazione. È arrivato il momento di legiferare in materia di gravidanza per altri solidale per altri per la tutela di tutti i soggetti coinvolti con la centralità dei nati.

Successivamente alla pronuncia n. 33/2021 della Corte costituzionale, è nuovamente intervenuta in materia di riconoscimento del rapporto di filiazione tra minore nato all’estero a seguito di gravidanza per altri e genitore non biologico anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022).

Le Sezioni Unite hanno con questa pronuncia ribadito che il riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore non biologico sorto all’estero a seguito di gravidanza per altri è contrario all’ordine pubblico. Secondo i giudici di legittimità l’automatica trascrivibilità dell’atto di nascita formato all’estero deve quindi essere esclusa.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia del 30 dicembre 2022, ha inoltre affermato come a seguito della sentenza n. 79 del 28 marzo 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell'art. 55 L. 184/1983 nella parte in cui stabilisce che l'adozione in casi particolari non fa sorgere alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, l'istituto dell'adozione in casi particolari - rispondendo appieno al principio di unicità dello stato di figlio - è l'unico strumento con cui si può garantire e in forza del quale riconoscere il rapporto di filiazione tra il minore nato all'estero a seguito di gravidanza per altri e il genitore non biologico.

Tuttavia, laddove si aderisse a questa impostazione, ne deriverebbe l'instaurazione del rapporto di filiazione - per l'ordinamento italiano - solamente al momento della pronuncia del Tribunale per i minorenni, che potrebbe intervenire anche molti mesi, se non anni, dopo l'evento nascita. Ne conseguirebbe che, sebbene il minore sia riconosciuto in base all'ordinamento nazionale dove si è verificato l'evento nascita come figlio anche del genitore non biologico, non è considerato tale per l'ordinamento dove la vita familiare viene condotta; con grave compressione dei suoi diritti fondamentali.

Non solo, ma ai sensi dell'art. 46 L. 184/1983 ai fini dell'adozione in casi particolari è necessario l'assenso del genitore biologico. Assenso che potrebbe venire in caso di disgregazione conflittuale dell'unione affettiva o decesso del genitore biologico, con grave lesione dei diritti del minore.

E ancora, in caso di disgregazione conflittuale dell'unione affettiva, laddove il genitore non biologico decidesse di non adire il Tribunale per i minorenni per essere dichiarato genitore adottivo del minore, quest'ultimo non potrebbe attivare autonomamente il Tribunale medesimo per vedere riconosciuto il rapporto di filiazione *de quo*.

È chiaro come quindi l'istituto dell'adozione in casi particolari non sia lo strumento più adeguato per garantire il riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore nato all'estero a seguito di gravidanza per altri, solidale oppure commerciale, eseguita in un Paese straniero e il genitore non biologico; riconoscimento che deve invece essere garantito per legge attraverso una regolamentazione *ad hoc* della gravidanza per altri solidale.

La presente proposta di legge si fonda sul prezioso lavoro svolto dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica in persona del segretario Filomena Gallo, avvocato, con la collaborazione del dottor Bruno De Filippis, giurista esperto in diritto di famiglia, di Ida Parisi, avvocato, esperta in legislazione americana in materia di gestazione per altri, di Marina Mengarelli sociologa e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, di Francesca Re, avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico, di Giulia Perrone, dottoranda di ricerca in diritto internazionale e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, di Domenico Danza, ginecologo e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, di Sandro Gallitu e Gigliola Toniollo per CGIL Nuovi diritti, di Leonardo Monaco, già presidente dell'Associazione radicale Certi diritti, di Yuri Guaiana, già presidente dell'Associazione radicale Certi diritti, e di Marilena Grassadonia, già presidente

dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Ha altresì partecipato all'epoca della redazione a Carlo Flamigni, ginecologo, pioniere delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

A sostegno del testo proposto, si sono espressi Marcello Pili, presidente dell'Associazione italiana genitori di ragazze affette da sindrome di Rokitansky, Maria Laura Catalogna, presidente dell'Associazione nazionale italiana sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser, Sonia Cellini, presidente dell'Associazione ARIANNe Onlus – endometriosi, Laura Pisano, presidente dell'Associazione l'Altra cicogna, Alessia Crocini, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e Federica Salamino per Associazione Culturale FecondaScelta.

Il testo della presente proposta di legge si avvale anche del contributo di esperienze delle persone che hanno avuto accesso al percorso della gravidanza per altri solidale o a fini commerciali in Paesi in cui la stessa è consentita dalla legge e dell'opinione di coloro che hanno intenzione di accedervi in futuro, al fine di prevedere una disciplina che risponda all'esigenza di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

L'articolo 1 della presente proposta di legge reca le definizioni delle principali espressioni utilizzate nel testo (accordo di gravidanza per altri solidale, gestante, persona singola o coppia, parti, tecniche di fecondazione *in vitro* o procedure mediche di fecondazione *in vitro*, nati, donatore).

L'articolo 2 stabilisce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante; i gameti che, a seguito di fecondazione, permetteranno lo sviluppo dell'embrione potranno provenire da donatori, con l'applicazione, in questo caso, della normativa vigente volta a garantire la sicurezza e la tracciabilità, nonché il rispetto dell'anonimato, ovvero dalla persona singola o da uno o da entrambi i componenti della coppia.

L'articolo 3 stabilisce i criteri soggettivi e oggettivi di accesso alla gravidanza per altri solidale, ferme restando la valutazione medica circa l'opportunità per la persona singola o per la coppia di ricorrere a tale percorso, da avviare quando le parti abbiano manifestato il loro consenso informato in forma scritta, e la valutazione psicologica, a seguito di un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale si effettuano le procedure mediche di fecondazione *in vitro*. È, altresì, previsto l'obbligo (comma 5) per la persona singola o per la coppia di stipulare, prima del trasferimento dell'embrione in utero, una polizza assicurativa in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi normalmente connessi alla gravidanza e al parto, che potrà essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza. Il comma 6 prevede, infine, l'obbligo per la persona singola o per la coppia di versare su un conto corrente dedicato un importo congruo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese che saranno sostenute dalla gestante durante la gravidanza.

I primi tre commi dell'articolo 4 stabiliscono i criteri soggettivi relativi alla gestante, anche con riferimento alle condizioni economiche, al fine di evitare ogni forma di sfruttamento. Al comma 4, si prevede, invece, che la valutazione medica cui dovranno sottoporsi la gestante, nonché la persona singola o la coppia sia effettuata presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della gestante; tale condizione dovrà essere attestata dalla medesima struttura mediante rilascio di una apposita certificazione. Il trasferimento del prodotto della fecondazione dei gameti in utero potrà avvenire solo successivamente al rilascio di tale certificazione e all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso alla gravidanza per altri solidale, ai sensi dell'articolo 3.

Il comma 5, infine, prevede che la gestazione e il parto avvengano nel territorio italiano.

Nel definire la liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, fornendone, altresì, la definizione (commi 1 e 2), l'articolo 5 definisce, in particolare, al comma 3, la forma e le modalità di conclusione dell'accordo; il comma 4, invece, prevede che durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico che legale. In caso di controversie tra le parti, la competenza è attribuita, secondo quanto stabilito dal comma 5, al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione in vitro. I commi 6, 8 e 9 disciplinano gli strumenti di tutela accordati alle parti indicando, rispettivamente, a tutela della gestante (comma 6), il diritto della stessa di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, in presenza dei requisiti stabiliti dalla stessa normativa, nonché l'obbligo la persona singola o della coppia (comma 8) di sostenere le spese, dirette e indirette, sostenute dalla gestante a causa della gravidanza. Inoltre, a tutela dei minori (commi 9 e 10), si prevede non solo l'obbligo per il singolo o per la coppia di assumere la piena custodia degli stessi ma, altresì, di designare, prima della sottoscrizione dell'accordo, un tutore che verrà poi ufficialmente nominato dal giudice tutelare.

Una disposizione relativa al congedo di maternità o paternità in favore della persona singola o, in via alternativa o cumulativa, in favore di uno dei componenti della coppia, è prevista dall'articolo 6, il cui comma 1 prevede che sia riconosciuta agli stessi soggetti, in via alternativa o cumulativa, la facoltà di usufruire di parte del congedo anche nel periodo antecedente la nascita. In ogni caso, il periodo da fruire dopo la nascita non potrà, comunque, essere inferiore a tre mesi.

A regolamentare lo *status* giuridico dei nati a seguito di un accordo di gravidanza per altri solidale, anche in applicazione della legge straniera, compresi i Paesi dove è ammessa la gravidanza per altri per altri a fini commerciali, è l'articolo 7 che, ai commi 1 e 2, prevede, rispettivamente, a tutela dei nati a seguito di tale accordo, anche all'estero, l'acquisizione dello *status* di figlio nato nel matrimonio o figlio nato fuori dal matrimonio del genitore singolo o della coppia, nonché la totale liceità della

condotta di chi accede a tale percorso, anche all'estero e la regolare trascrizione nel registro del comune di residenza dei genitori degli atti di nascita legalizzati, apostillati prodotti dall'autorità straniera competente. "Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata(...) – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco. Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistemica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore" (sent. n. 33/2021 Consulta). Ed è proprio questo articolato che dinanzi al ventaglio delle soluzioni possibili per la tutela dei nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita con gravidanza solidale per altri, che risponde alla citata sentenza della Corte costituzionale. Anche superando differenze tra nati grazie all'aiuto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in coppie di sesso diverso e nati grazie all'aiuto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in coppie dello stesso sesso o single. I commi 3 e 5 stabiliscono le modalità di formazione dell'atto di nascita, che non deve recare alcun riferimento alle circostanze con cui è avvenuto il concepimento o la gestazione (comma 5), né il nome della gestante o della persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente (comma 3), stante l'assenza, in capo a questi ultimi, di qualsiasi obbligo o diritto nei confronti dei nati. Per quanto concerne, poi, gli eventuali contatti tra le parti dopo il parto, il comma 4 prevede una totale discrezionalità delle stesse, che dovrà, però, essere esercitata in un'ottica di tutela e rispetto del benessere psico-fisico dei minori. Il comma 9 stabilisce che il consenso espresso dalle parti determina il rapporto di genitorialità con il nascituro dal momento del trasferimento in utero dell'embrione e i commi 6, 7 e 8 prevedono le modalità di revoca di tale consenso, nonché le modalità di composizione di eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati. Nello specifico, è previsto che:

- 1) alla persona singola o la coppia possono revocare il consenso inizialmente prestato fino al momento del trasferimento in utero dell'embrione; dopo tale trasferimento il consenso è revocabile soltanto nel caso in cui la gravidanza non sia confermata; dopo che la gravidanza è confermata, nessuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione può essere esercitata da parte di chi ha fornito il consenso (comma 6);

- 2) il consenso inizialmente prestato e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione può essere revocato dalla gestante nel caso in cui la gravidanza non sia confermata o,

se confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 5, comma 6;

3) in caso di controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, le parti possano rivolgersi al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione *in vitro*, che provvede, adottando in via d'urgenza un provvedimento nell'interesse dei minori tenuto conto anche delle intenzioni manifestate dalle parti e recepite nell'accordo (comma 8). Tale disposizione si può applicare all'ipotesi in cui la gestante decida di tenere il bambino con sé e di esercitare la custodia del minore e la responsabilità genitoriale sullo stesso, revocando in via implicita il consenso iniziale in forza del quale si è determinato il rapporto di genitorialità tra il nascituro e il genitore singolo o la coppia, a decorrere dal trasferimento in utero dell'embrione. Come già osservato, in tali ipotesi, spetta all'autorità giudiziaria valutare la soluzione più idonea a realizzare l'interesse dei minori, anche tenuto conto delle intenzioni delle parti.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, e nell'ambito del Registro di cui all'art. 11 della L. 40/2004, di un "Registro nazionale delle gestanti" con garanzia di anonimato, se richiesto, nei confronti dei soggetti non coinvolti nelle procedure di cui alla presente legge, stabilendo l'obbligo dell'iscrizione a tale registro per la gestante (comma 2). Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali si svolgono procedure mediche di fecondazione *in vitro*, più vicine al loro luogo di residenza. Il comma 3 stabilisce il dovere, per le strutture dove si svolgono le procedure mediche di fecondazione *in vitro* per la gravidanza per altri solidale, di adempiere agli obblighi di comunicazione e di informazione nei confronti degli osservatori epidemiologici regionali, nonché dell'Istituto superiore di sanità, al fine di salvaguardare il principio di trasparenza, nonché di verificare l'applicazione e il rispetto dei limiti previsti in materia di accesso a tale gravidanza.

Infine, per ciò che concerne l'effettuazione delle procedure mediche di fecondazione *in vitro*, l'articolo 9 contiene un espresso rinvio, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, alle norme vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita ferma restando l'assoluta prevalenza della dichiarazione di liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, anche se sottoscritto all'estero in applicazione del modello giuridico della gravidanza per altri a fini commerciali o di altri modelli. Al comma 2 è confermato il divieto di gravidanza per altri commerciale di cui all'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto normativo disciplinando la gravidanza per altri solidale, nel territorio italiano, per contrastare le discriminazioni che inevitabilmente l'accesso a tale percorso in altri Paesi comporta, tutelando i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) accordo di gravidanza per altri solidale: l'accordo stipulato, nel rispetto delle forme di cui all'articolo 5, tra la gestante e la persona singola o la coppia;
- b) gestante: la donna che, in maniera libera, autonoma, volontaria, stipula un accordo di gravidanza per altri solidale, impegnandosi a ospitare nel proprio utero uno o più embrioni sviluppati attraverso le tecniche di fecondazione *in vitro* e senza l'utilizzo dei propri gameti, ovvero una o più blastocisti prodotte dalla coppia a seguito di concepimento naturale, ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia, a favorirne lo sviluppo fino al termine della gravidanza e a partorire;
- c) persona singola o coppia: il soggetto singolo o la coppia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, che stipula un accordo di gravidanza per altri solidale, impegnandosi ad assumere la piena custodia e responsabilità dei nati a partire dal trasferimento in utero dell'embrione acquisendo la responsabilità genitoriale;
- d) parti: la gestante e la persona singola o la coppia;
- e) tecniche di fecondazione *in vitro* o procedure mediche di fecondazione *in vitro*: i trattamenti per la fertilità nei quali i gameti femminili od ovociti sono prelevati chirurgicamente dall'ovaio, inseminati e fecondati in laboratorio con gameti maschili o spermatozoi, al fine di determinare il processo riproduttivo, compresa la procedura medica avente ad oggetto il trasferimento, nell'utero della gestante, di una o più blastocisti prodotte a seguito di concepimento naturale dalla coppia ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia;
- f) nati: i soggetti nati a seguito di una gravidanza per altri solidale, anche in Paesi esteri in cui la stessa è consentita dalla legge, anche se a fini commerciali, ai quali viene riconosciuto, a partire dal trasferimento in utero dell'embrione, lo stato di figlio legittimo o di figlio riconosciuto della

persona singola o della coppia che ha stipulato un accordo di gravidanza per altri solidale, i quali sono nominati e indicati come genitori nell'atto di nascita;

g) donatore: il soggetto che, in maniera libera, autonoma, volontaria e nel rispetto del principio dell'anonimato, dona i propri gameti alla persona singola o a una coppia che si sottopone a procedure mediche di fecondazione in vitro, senza acquisire alcun diritto nei confronti dei nati, né alcuna relazione giuridica parentale con lo stesso, ai sensi della legge 19 maggio 2004, n. 40, e della legislazione vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza.

Art. 2.

(Tecniche di fecondazione in vitro)

1. Nella gravidanza per altri solidale i gameti da cui è originato l'embrione possono derivare da donatori, nel rispetto dell'anonimato e della normativa vigente per i donatori di gameti al fine di garantire la sicurezza e la tracciabilità, o dalla persona singola o dalla coppia.
2. In ogni caso, l'ovocita fecondato non può provenire dalla gestante.

Art. 3.

(Requisiti per l'accesso alla gravidanza per altri solidale)

1. All'art. 5 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 rubricato "Requisiti soggettivi" sono apportate le seguenti modifiche: Dopo le parole "medicalmente assistita" sono aggiunte le parole "persone singole," e dopo le parole "coppie di maggiorenni di sesso diverso" sono aggiunte le parole "o dello stesso sesso" e dopo le parole "coniugate o conviventi" aggiungere le parole "o unite civilmente".
2. L'accesso alla gravidanza per altri solidale è consentito solo nel caso in cui:
 - a) la persona singola o i componenti della coppia siano maggiorenni e in età potenzialmente fertile e viventi;
 - b) sia richiesto da persone singole o in coppia, coniugate, conviventi o unite civilmente, senza discriminazione alcuna, che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali, di carattere psicologico o sociali, oggettivamente valutabili.
3. L'accesso alla gravidanza per altri solidale da parte della persona singola o della coppia è consentito solo a seguito di una valutazione medica, liberamente concordata nel rapporto tra

medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché di una valutazione psicologica, mediante un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta operante nella struttura presso la quale saranno effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro.

4. In ogni caso, le procedure mediche di fecondazione in vitro possono essere effettuate solo dopo che le parti abbiano stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale di cui all'articolo 5 e siano state informate sulle conseguenze giuridiche della loro decisione e sui rispettivi diritti e doveri verso i nascituri, da far valere reciprocamente, e abbiano fornito il loro consenso scritto, nonché ricevuto un adeguato supporto psicologico, del quale dovranno avvalersi fino al parto.
5. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia devono stipulare una polizza assicurativa, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza per altri solidale e al parto, che può essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza.
6. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia devono procedere all'apertura di un conto corrente dedicato, sul quale versare un importo idoneo a coprire i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese di cui all'articolo 5, comma 8; le operazioni relative a tale conto, che non può essere estinto prima di sei mesi successivi al parto, devono essere effettuate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza solidale, la cui attività è sottoposta a rendicontazione e controllo da parte di un notaio scelto dalla persona singola o dalla coppia.

Art. 4.

(Requisiti della gestante, controlli medici e luogo della gestazione)

1. La gestante, anche di nazionalità straniera:
 - a) deve avere un'età compresa tra ventuno e quarantadue anni;
 - b) deve essere legalmente residente nel territorio italiano;
 - c) deve avere già portato a termine una gravidanza con un bambino nato vivo;
 - d) deve avere almeno un figlio proprio vivente;
 - e) non può portare a termine fino al parto, più di una gravidanza per altri solidale, ovvero non più di due nel caso in cui le parti abbiano già stipulato un precedente accordo di gravidanza per altri solidale e intendano stipulare un nuovo e ulteriore accordo tra le stesse.

2. La gestante può avere legami di parentela o di affinità, fino al terzo grado, con la persona singola o con la coppia.
3. Il reddito della gestante deve essere almeno pari al doppio del reddito previsto dagli articoli 76, commi 1, 2 e 3, e 77, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a tale fine considerando il reddito conseguito almeno nei due anni precedenti alla stipulazione dell'accordo di gravidanza per altri solidale.
4. La gestante è tenuta a sottoporsi ad accurati controlli medici, presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della stessa gestante e tale condizione deve essere attestata per scritto, tramite il rilascio di una certificazione, da parte della struttura ove sono stati effettuati i controlli. Il trasferimento dell'embrione in utero può essere effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio di tale certificazione e la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. La gestante e la persona con cui la gestante è sposata, convivente o unita civilmente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché la persona singola o la coppia sono tenuti a sottoporsi, prima del trasferimento dell'embrione in utero, a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti, ferma restando la valutazione medica circa l'opportunità di effettuare ulteriori esami clinici, nel rispetto del benessere delle parti.
5. La gestazione e il parto devono avvenire nel territorio italiano.

Art. 5.

(Forma ed effetti dell'accordo di gravidanza per altri solidale e tutele)

1. L'accordo di gravidanza per altri solidale è un accordo lecito fra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna ad ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro, senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza, e a partorire. La gestante esprime il consenso alla rinuncia della maternità con conseguente riconoscimento dei diritti genitoriali nei confronti del nascituro in favore della persona singola o della coppia. Tale rinuncia deve essere espressa, in forma scritta, prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, e controfirmata anche della persona con cui la gestante è eventualmente sposata, unita civilmente o convivente ai sensi

dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e comporta l'automatica esclusione della presunzione di paternità di cui all'art. 232 comma 1 del codice civile.

2. L'accordo di gravidanza per altri solidale ha la forma di una scrittura privata e deve essere stipulato dinanzi a un avvocato, scelto dalle parti, il quale attesta l'autenticità delle firme delle stesse parti e le informa degli effetti giuridici correlati ai rispettivi ruoli, accertando, altresì, alla presenza dello psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale sono effettuate le procedure mediche di fecondazione *in vitro*, che la volontà espressa è frutto di una scelta pienamente consapevole maturata a conclusione di un adeguato percorso di informazione e di supporto psicologico. Ciascuna parte dovrà essere assistita da un proprio avvocato di fiducia.
3. Prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione *in vitro*, l'avvocato dinanzi al quale è stato stipulato l'accordo verifica che:
 - a) il reddito della gestante sia conforme a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
 - b) sia stato aperto il conto corrente dedicato di cui all'articolo 3, comma 6, mediante il versamento dell'importo stabilito dall'accordo di gravidanza per altri solidale, idoneo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza e al parto, comprese le spese di cui al comma 8 del presente articolo;
 - c) sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza e al parto.
 - d) sia stata acquisita la documentazione medica di cui all'articolo 4, comma 4.
4. Durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico che legale.
5. In caso di controversie in merito all'applicazione e all'esecuzione dell'accordo di gravidanza per altri solidale, le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione *in vitro*, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. L'accordo può essere utilizzato come prova delle intenzioni manifestate dalle parti.
6. La gestante si impegna ad astenersi dall'assumere qualsiasi condotta che possa essere considerata pregiudizievole o non idonea al suo stato di gravidanza e, dunque, potenzialmente dannosa per la salute del feto e a sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti nel corso di una gravidanza. Resta, comunque, fermo il diritto della gestante di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel caso in cui la stessa accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza e il parto comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica.

7. L'accordo di gravidanza per altri solidale esclude qualsiasi relazione giuridica tra la gestante e i nati, ad eccezione dell'ipotesi in cui, al verificarsi di una controversia in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, il tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione *in vitro* adito dalle parti decida di riconoscere la genitorialità in favore della gestante.
8. Sono poste a carico della persona singola o della coppia le spese sanitarie dirette e le spese indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto, il cui importo è stabilito nell'accordo tenendo conto dell'impegno fisico ed emotivo sostenuto dalla gestante nel corso della gravidanza e della perdita di capacità reddituale della stessa a partire dal periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente al parto, compreso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la gestante sia lavoratrice autonoma o lavoratrice atipica, ai fini del calcolo delle spese indirette si tiene, altresì, conto del danno economico a essa derivante dalla differenza tra il reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e l'anno in cui ha iniziato la gestazione, assicurando il rimborso del mancato guadagno ma, comunque, escludendo un eventuale arricchimento della gestante derivante dall'accordo. Sono, altresì, poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sostenute, a causa della gestazione, dalla persona con cui la gestante è sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e le spese sostenute da una persona accompagnatrice negli spostamenti effettuati per recarsi alle visite mediche previste nel corso della gestazione. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, a causa della gestazione, dalla gestante, nonché dalla persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente ovvero da una persona accompagnatrice, di cui al presente comma, tali spese devono essere documentate in forma scritta, certificate e approvate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale.
9. La persona singola o la coppia si impegna ad assumere la piena custodia e responsabilità dei nati, acquisendo la responsabilità genitoriale, a prescindere dalle caratteristiche fisiche degli stessi o dall'eventuale presenza di malattie, anche genetiche.
10. Prima di stipulare l'accordo di gravidanza per altri solidale e al fine di tutelare gli interessi dei nati in caso di morte della persona singola o della coppia ovvero di impossibilità degli stessi di esercitare, per altre cause, la responsabilità genitoriale, la persona singola o la coppia devono procedere, mediante testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla designazione di un tutore, che viene poi nominato dal giudice tutelare ai sensi e per gli effetti degli articoli 348 e seguenti del codice civile.

11. Le parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale il contenuto dell'accordo di gravidanza per altri solidale e a rispettare la reciproca riservatezza.

Art. 6.

(Congedo)

1. Il genitore singolo ovvero, in via alternativa o cumulativa, la coppia ha diritto, per un periodo massimo di cinque mesi, a usufruire del congedo previsto dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall'art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 26, ha diritto a usufruire, in via alternativa o cumulativa, di parte del congedo nel periodo antecedente la nascita, fermo restando che il periodo da fruire dopo la nascita non può, comunque, essere inferiore a tre mesi.

Art. 7.

(Atto di nascita, rapporti futuri e revoca del consenso)

1. I nati hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli nati fuori dal matrimonio della persona singola o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e che è nominato e indicato come genitore nell'atto di nascita.
2. Quando il percorso di gravidanza per altri è intrapreso all'estero, si applica l'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, per cui le dichiarazioni di nascita di cittadini nati all'estero devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo.
3. La gestante e la persona con cui è sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, non acquisiscono alcun diritto od obbligo nei confronti dei nati e non devono essere nominati nell'atto di nascita.
4. Spetta alle parti decidere se mantenere reciproci contatti dopo il parto dei nati, nel rispetto e ai fini della tutela del benessere psico-fisico degli stessi nati.
5. In nessun caso i registri dello stato civile possono contenere dati dai quali si possano desumere le circostanze del concepimento e della gestazione in caso di gravidanza per altri solidale.
6. Il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione non può essere revocato da parte della persona singola o della coppia, escluso il caso in cui la gravidanza non sia confermata. Chi ha prestato il consenso non può esercitare alcuna azione

di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione così come previsto dalla legge numero 40 del 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2004) e dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 347 del 22 settembre 1998 (G. U. 30/09/1998 n. 39).

7. Il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell’embrione può essere revocato dalla gestante se la gravidanza non è confermata o se è confermata, quando la gestante decide di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell’articolo 5, comma 6.
8. In caso di controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione *in vitro*, che provvede, in camera di consiglio in composizione monocratica, adottando in via d’urgenza un provvedimento nell’interesse dei minori anche in base alle intenzioni manifestate dalle parti e recepite nell’accordo di gravidanza per altri solidale.
9. Il consenso espresso dalle parti comporta, ai fini della legge e, in particolare, dell’articolo 74 del codice civile, il riconoscimento del rapporto di genitorialità con il nascituro da parte del genitore singolo o della coppia, a partire dal trasferimento in utero dell’embrione.

Art. 8.

(Registro nazionale delle gestanti e campagne informative sulla gravidanza per altri solidale)

1. Presso l’Istituto superiore di sanità è istituito, con decreto del Ministro della salute e nell’ambito del Registro di cui all’art. 11 della L. 40/2004, il registro nazionale delle gestanti, i cui dati sono conservati per trenta anni ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza relativa ai dati trattati dagli istituti dei tessuti. Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni dell’articolo 4 in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali sono effettuate procedure mediche di fecondazione *in vitro*, più vicine al loro luogo di residenza.
2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per le gestanti.
3. Le strutture dove sono effettuate le procedure mediche di fecondazione *in vitro* per la gravidanza per altri solidale sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e

all'Istituto superiore di sanità i dati e le informazioni necessari al fine di garantire la trasparenza dei risultati conseguiti, nonché il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.

Art. 9.

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di effettuazione delle procedure mediche di fecondazione *in vitro*, di divieti e di sanzioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita.
2. Ai casi di gravidanza per altri realizzata in Italia non solidale, ma a fini commerciali, si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.